

# **Camera dei Deputati**

## **Atti di indirizzo e di controllo**

**Seduta n. 54 di mercoledì 24/9/2008 Allegato B**

**AL MIN. LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI**

**Interrogazione a risposta scritta nr 4-01104:**

**DI PIETRO.** - *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* - Per sapere - premesso che:

la legge 29 ottobre 2005, n. 229, Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, ha previsto a favore dei soggetti danneggiati sia un assegno mensile vitalizio (articolo 1) che un assegno *una tantum* (articolo 4), il cui ammontare è determinato sino alla misura massima di dieci annualità del citato vitalizio, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento del vitalizio medesimo;

l'onere derivante dall'attuazione della suddetta legge, era stato valutato in 15,2 milioni di euro per l'anno 2005 e in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006 fatto salvo l'impegno del Ministro dell'economia e delle finanze di provvedere al monitoraggio degli oneri derivanti dalla sua attuazione, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e di trasmettere alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978;

con decreto ministeriale del 3 aprile 2008 Procedura per una corretta applicazione della normativa relativa alla corresponsione di benefici economici a soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, l'allora Ministro della salute, stabiliva di erogare ai soggetti interessati, in un unico importo corrispondente alle prime tre rate delle cinque rate annuali di cui all'articolo 4 della legge n.229 del 2005, anche in considerazione del fatto che la commissione istituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ha cessato la sua attività a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del correlato decreto del Presidente della Repubblica applicativo del 14 maggio 2007, n. 86;

ravvisata la necessità di definire in via ricognitiva le ulteriori modalità procedurali di applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229, con particolare riferimento all'articolo 4 della legge e constatato che erano state avviate le opportune iniziative presso il Ministero dell'economia e delle finanze per ottenere un'adeguata integrazione allo stanziamento disponibile sul capitolo 2400, piano gestionale 02, il Ministro della salute riteneva opportuno, nelle more del completamento di dette iniziative, di procedere - mediante il citato decreto - alla erogazione in favore dei soggetti interessati delle prime tre rate sulle complessive cinque previste dall'articolo 4, comma 3, della legge 29 ottobre 2005, n. 229;

il TAR del Lazio ha disposto, con ordinanza n. 7775 del 4 settembre 2008, la sospensione dell'articolo 3 del decreto ministeriale del 3 aprile 2008 nella parte in cui non tiene conto delle particolari situazioni indicate dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1304 del 2008, in pratica sospendendo i pagamenti degli arretrati decennali, per circa 35 milioni di euro, a 580 persone vittime dei danni da vaccinazione obbligatoria;

la causa della sospensione è l'assenza di una graduatoria di gravità delle condizioni degli aventi diritto, così come imposto dal Consiglio di Stato, che nell'aprile scorso aveva in parte annullato il decreto ministeriale. Il ministero aveva deciso di pagare comunque senza graduatoria di gravità ed erogando, a causa della mancanza di fondi, solo il 12 per cento degli indennizzi -:  
quale è stato il motivo dell'esaurimento dei fondi e della mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato - V<sup>a</sup> Sezione - innanzi al quale è pendente giudizio di ottemperanza n. 6825  
e, se il Ministro intende mettere a regime il pagamento dei risarcimenti ad iniziare dalla compilazione della graduatoria di gravità degli aventi diritto, e quali iniziative intenda assumere al fine di finanziare adeguatamente gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.  
(4-01104)